**Validità dell’anno scolastico e concessione eventuali deroghe per particolari tipologie di alunni**

L’anno scolastico è valido se l’alunno frequenta almeno 3/4 delle ore previste dall’orario personalizzato, comprensivo delle attività facoltative, fatto salvo le seguenti deroghe:

* Assenze per motivi gravi di salute o incidenti che hanno comportato l’assoluta incompatibilità con la frequenza, ma che non hanno inficiato i risultati dell’apprendimento (con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia richiedere o accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera).
* Assenze per gravi e comprovati motivi di famiglia. Casi di inadempienza dei genitori (o alunni inseriti tardivamente nel gruppo classe) o casi di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, laddove il Consiglio di classe accerti specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero.
* Arrivo tardivo in Italia per alunni stranieri
* Terapie e/o cure programmate;
* Partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
* Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).